

COMUNICATO N. 29/DIV - 26 SETTEMBRE 2023

29/81

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023-2024

GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24 e 25 Settembre 2023

5[^] Giornata andata

GIRONE A			GIRONE B		
ALESSANDRIA	LUMEZZANE	0-3	GUBBIO	VIS PESARO	1-0
ATALANTA U23	PRO VERCELLI	2-0	OLBIA	CARRARESE	0-0
FIORENZUOLA	TRENTO	2-1	PINETO	PESCARA (*)	
L.R. VICENZA	PERGOLETTESE	1-0	RIMINI	PERUGIA	2-2
LEGNAGO SALUS	RENATE	1-0	SESTRI LEVANTE	TORRES	0-1
MANTOVA	ALBINOLEFFE	3-1	SPAL	LUCCHESE (**)	1-2
NOVARA	GIANA ERMINIO	1-1	VIRTUS ENTELLA	AREZZO	1-2
PADOVA	VIRTUS VERONA	2-0	(*) Post. 11.10.2023		
PRO PATRIA	TRIESTINA	0-3	(**) Sosp.all'11^ del 2t per impraticabilità del terreno di gioco		
PRO SESTO	ARZIGNANO V.	0-1			

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	JUVE STABIA	0-0
BRINDISI	BENEVENTO	0-1
CATANIA	FOGGIA	0-2
CROTONE	SORRENTO	1-0
GIUGLIANO	LATINA	0-3
MONTEROSI TUSCIA	TARANTO	2-3
TURRIS	PICERNO	1-3
VIRTUS FRANCAVILLA	ACR MESSINA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti,





assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Giudici Sportivi,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIORENZUOLA, GUBBIO L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERANO

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

GARA RIMINI - PERUGIA DEL 23 SETTEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue:

- 1. i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno lanciato, all'11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio che necessitava l'intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell'incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all'interno dello stadio);
- 2. le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l'incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino;

Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;

- ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la

gara con uno o più settori privi di spettatori,

-rilevato che dalla richiamata relazione e dalla successiva integrazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Nord;

ritenuto, pertanto, che l'individuazione dei settori previsti dall'art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo

P.O.M.

- delibera di sanzionare la Società PERUGIA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l'irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.

Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l'attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, integrazione proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA

- A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria;
- B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze;
- C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

AMMENDA € 800,00

PADOVA per avere i suoi sostenitori, durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare l'inno della propria squadra senza osservare il silenzio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all'interno dell'area di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:

- 1. al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine:
- 2. durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare cori di incitamento alla loro squadra senza osservare il silenzio. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:

- 1. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale:
- 2. al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori (circa una decina) posizionati nel Settore Curva Sud, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

VIRTUS FRANCAVILLA per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SESTRI LEVANTE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale, intonato, al 72°minuto della gara, per tre volte, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNI FRANCESCO (BRINDISI)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

DONATI MASSIMO

(LEGNAGO SALUS)

- A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto, a seguito di una decisione arbitrale, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e sbracciandosi e urlando proferiva nei loro confronti una frase irriguardosa;
- B) per avere, per qualche minuto, impartito disposizioni tecniche ai propri giocatori dopo essere stato espulso, posizionandosi in prossimità della Gradinata Est Ospiti (vuota), in prossimità della bandierina del calcio d'angolo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE

(SORRENTO)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica gesticolando nei suoi confronti e pronunciando frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREOLETTI MATTEO (BENEVENTO)

29/85

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PALAZZARI LUCA

(GUBBIO)

per avere, durante l'ingresso negli spogliatoi al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario MENGA MICHELE in quanto dopo essere stato spinto reagiva spingendolo a sua volta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

PARABITA CHRISTIAN

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUGLISI ANTONINO

(ACR MESSINA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto entrava intenzionalmente nell'area tecnica avversaria in modo aggressivo o provocatorio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, durante l'ingresso negli spogliatoi al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario PALLAZZARI LUCA in quanto lo spingeva provocando la reazione dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERARDOCCO LUCA

(GIUGLIANO)

perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell'Arbitro.

SOUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)

perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco.

SOUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GATTONI TOMMASO (PRO SESTO) PANELLI TOMMASO (SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICCONI MANUEL (CARRARESE) MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)

FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO) MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO) PICCININI STEFANO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA) **BALDI MATTEO** (JUVE STABIA) MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA) FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA) RIGHETTI SAMUELE (LUMEZZANE)

ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)

GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE) TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE) BARRANCA FRANCESCO (PRO SESTO) SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI) ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO) LOLIVA ANDREA (TARANTO) FROSININI RUGGERO (TRENTO) PAVLEV DANIEL (TRIESTINA) **PUGLIESE SAMUEL** (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

(ACR MESSINA) MANETTA MARCO MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE) ZOMA MOHAMED ALI (ALBINOLEFFE) CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA) **IORI MATTIA** (AREZZO)

SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)

CASINI RICCARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

MALLAMO ALESSANDRO (ATALANTA U23) SIDIBE ALLASSANE (ATALANTA U23) CIANO CAMILLO MAROTTA ALESSANDRO PASTINA CHRISTIAN DIEGO TALIA ANGELO D'ERRICO ANDREA

CARILLO LUIGI
DI DIO FLAVIO
GOLEMIC VLADIMIR
IERARDI MARIO

DALMAZZI ALESSANDRO

GERBI ERIK

POGLIANO CESARE
REDOLFI ALEX
BELLODI GABRIELE
MEZZONI FRANCESCO
PROCACCIO ANDREA
GIGLI NICOLO

OLIANA FILIPPO TROIANO LUCA

BONAVOLONTA ANGELO
DE FRANCESCO ALBERTO
CALVANO SIMONE
DAMETTO PAOLO
ATTYS CHRISTOPHER
VITTURINI DAVIDE
CORREIA OMAR
VALLOCCHIA ANDREA

DI SANTO FRANCESCO CASAROTTO MATTEO ROSSETTI MATTEO (BENEVENTO)

(BENEVENTO)
(BENEVENTO)

(BENEVENTO) (CROTONE)

(FOGGIA)

(GIUGLIANO) (L.R. VICENZA)

(L.R. VICENZA)

(LUMEZZANE) (LUMEZZANE)

(LUMEZZANE) (MANTOVA)

(OLBIA) (PERUGIA)

(RENATE) (RIMINI)

(SESTRÍ LEVANTE) (SESTRI LEVANTE)

(SESTRI LEVA (SORRENTO) (SORRENTO) (TARANTO) (TORRES) (TRENTO) (TRENTO) (TRIESTINA)

(VIRTUS ENTELLA) (VIRTUS VERONA) (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO

PELLEGRINI LORENZO ROTA ARENSI

SEPE ALFONSO FOGLIA FABIO

CORTINOVIS ALESSANDRO

VISMARA PAOLO MARTINELLI LUCA

MASCIANGELO EDOARDO TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE

BIZZOTTO NICOLA

CEESAY WINSTON RAZEL BELLONI NICCOLO CAPEZZI LEONARDO

BOCIC MILOS

QUAINI ALESSANDRO

DINI ANDREA

(ACR MESSINA)

(ALESSANDRIA) (ALESSANDRIA) (ALESSANDRIA)

(AREZZO)

(ATALANTA U23) (ATALANTA U23)

(AUDACE CERIGNOLA)

(BENEVENTO) (BENEVENTO) (BRINDISI) (BRINDISI) (CARRARESE) (CARRARESE) (CATANIA)

(CROTONE) 29/88

(CATANIA)

GIANNOTTI PASQUALE NAVA RICCARDO POTOP SIMONE

NOBILE TOMMASO EMMANUE

SCHENETTI ANDREA

BARZOTTI MATTEO
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE

RUSSO DANILO VETTOREL THOMAS LEONE GIUSEPPE CAVION MICHELE

GRECO JEAN FREDDI PAS

LAEZZA GIULIANO
DE SANTIS EROS
DEL SOLE FERDINANDO
SERBOUTI ANASS

GIANI ELIA

RUGGERI GIACOMO GALEOTTI CESARE BRIGNANI FABRIZIO CINAGLIA DAVIDE FREDIANI MARCO TARTAGLIA ANGELO

VANO MICHELE ZALLU FRANCESCO

RADREZZA IGOR

CERASANI JACOPO

KOUAN OULAI CHRISTIAN

VULIKIC STIPE MERELLI DAVIDE FIETTA GIOVANNI PARKER SEAN MALETIC MARKO

MUNARETTI LUCA DOMENICO

UBALDI LEONARDO FURNO CRISTIANO SCALA SALVATORE PIO

CIANCI PIETRO
KONDAJ ESMERALDO
RIGGIO CRISTIAN
DIAKITE ADAMA
FABRIANI CRISTIAN
FOFANA LAMINE
ZAMPARO LUCA

DE MARINO DAVIDE
DI MARCO TOMMASO
ENYAN ELIMELECH KONDU

FAEDO CARLO RUGGERO MARCO

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO

(CROTONE) (FIORENZUOLA) (FIORENZUOLA)

(FOGGIA)

(GIANA ERMINIO) (GIUGLIANO) (GIUGLIANO) (GUBBIO) (JUVE STABIA) (L.R. VICENZA) (L.R. VICENZA)

(L.R. VICENZA) (LATINA) (LATINA) (LATINA)

(LEGNAGO SALUS) (LEGNAGO SALUS) (LUMEZZANE) (MANTOVA)

(MONTEROSI TUSCIA) (MONTEROSI TUSCIA) (MONTEROSI TUSCIA) (MONTEROSI TUSCIA)

(OLBIA) (PADOVA)

(PERGOLETTESE)

(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)

(SESTRI LEVANTE) (SORRENTO) (TARANTO) (TARANTO) (TARANTO) (TORRES) (TORRES) (TRIESTINA)

(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

(VIS PESARO)

29/89

(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

whi

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO Avv. Cosimo Taiuti

esmoul.

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 26 Settembre 2023

IL PRESIDENTE Matteo Marani